



Dettagli

Ultima modifica il Martedì, 31 Dicembre 2019 07:50

Visite: 12593

Circolare 112 del 25 maggio 1996

Oggetto: Gestione dei lavoratori autonomi. Contributo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Sommario: Modalità e termini per il pagamento del contributo del 10% dovuto ai sensi dello art.2, comma 26, della legge 2 agosto 1995, n. 335, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale per la quale non è prevista una forma assicurativa ai fini pensionistici, da coloro che intrattengono con terzi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e dagli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art.36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Il supplemento ordinario n. 82 della Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1996 pubblica i decreti interministeriali previsti dall'art. 2, commi 30 e 32, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il decreto ministeriale n. 281 contiene il regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il decreto ministeriale n. 282 contiene invece il regolamento recante la disciplina del rapporto organizzativo e funzionale della gestione assicurativa.

I due decreti presentano rilevanti modifiche rispetto alle bozze di cui è stata data notizia, per doverosa informazione, con il messaggio n. 19072 del

2 aprile scorso e completano il quadro normativo già parzialmente delineato dal D.L. 28 marzo 1996, n. 166. Si ritiene pertanto utile riassumere in un unico testo le principali disposizioni legislative ed amministrative che, allo stato attuale, regolano la materia.

PARTE PRIMA

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ASSETTO CONTRIBUTIVO

1 - PREMESSE.

L'art. 2, comma 26, della legge n.335/1995 stabilisce che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'art.49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426, debbono essere iscritti ad una gestione separata istituita presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il successivo comma 30 del citato art.2/335 stabilisce inoltre che, "Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro, da emanare entro il 31 ottobre 1995, sono definiti le modalità e i termini per il versamento del contributo stesso, prevedendo, ove coerente con la natura dell'attività soggetta al contributo, il riparto del medesimo nella misura di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico del committente dell'attività espletata ai sensi del comma 26". In attuazione di tale

disposizione, e' stato in un primo tempo emanato il decreto ministeriale 24 novembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre scorso, successivamente sospeso dal TAR del Lazio. L'intera normativa e' ora contenuta nei decreti sopra menzionati e nel decreto-legge 28 marzo 1996, n. 166.

2 - CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

2.1 Redditi professionali.

Sono soggetti al versamento del contributo del 10% i percettori di redditi professionali considerati tali dalla normativa fiscale. Al riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'art. 49 del testo unico n.917 citato, "Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita' di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 5". Le attivita' considerate nel capo VI del Testo unico delle imposte sui redditi sono quelle consistenti nell'esercizio di imprese commerciali in senso lato, indicate nell'art. 51 del medesimo testo; le attivita' di cui all'art. 3 del comma 5 sono le attivita' svolte da persone fisiche riunite in associazioni senza personalita' giuridica costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Ai fini che interessano, non sono tenuti a pagare il contributo di cui trattasi coloro che producono redditi d'impresa (artigiani, commercianti, ecc.) e coloro che, pur producendo redditi di lavoro autonomo, siano soggetti ad altre forme assicurative ad esempio, ostetriche soggette ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 249 all'iscrizione alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali gestita dall'Istituto o lavoratori dello spettacolo,

soggetti a contribuzione obbligatoria ENPALS),
sempreche' non abbiano redditi di natura diversa,
soggetti come tali alla disciplina della normativa in
esame.

Sono espressamente esclusi dall'obbligo gli
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla
relativa attivita'.

Sono inoltre da considerare esclusi dall'obbligo
assicurativo i liberi professionisti gia' assicurati
presso casse professionali, relativamente ai redditi
assoggettati a contribuzione presso le casse stesse,
in conformita' a quanto disposto dall'art. 6 del
regolamento n 281.

A decorrere dal 30 giugno 1996 - come meglio
precisato nel successivo punto 3 - sono invece da
considerare soggetti al contributo i liberi profes-
sionisti iscritti a casse di categoria, relativa-
mente ai redditi professionali non assoggettati a
contribuzione alle casse stesse, nonche' i pensionati
e i lavoratori dipendenti per i redditi prodotti
nell'esercizio di arti e professioni.

Si fa comunque presente che l'art.4 del regola-
mento n. 282 dispone che, per la durata di un quin-
quennio a decorrere, rispettivamente, dal 30 giugno
1996 per coloro che risultano gia' pensionati o
iscritti a forme pensionistiche obbligatorie e dal 1
aprile 1996 per coloro che non risultano iscritti
alle predette forme, i soggetti che svolgono le
attivita' lavorative di cui al comma 26 dell'articolo
2 della legge 8 agosto 1995, n. 335:

a) se sono in possesso del requisito di 65 anni di
eta' alla medesima data hanno facolta' di iscriversi
alla nuova gestione (in altri termini, per i soggetti
in parola, per il periodo transitorio di un quin-
quennio, l'iscrizione alla nuova gestione e' facol-
tativa);

b) al conseguimento, nel corso del quinquennio sopraindicato, del sessantacinquesimo anno di età, possono richiedere la cancellazione dalla gestione; (tali soggetti potranno eventualmente ottenere la restituzione dei contributi ai sensi di quanto successivamente stabilito).

Nel quinquennio di cui sopra, i soggetti in possesso del requisito di 60 anni di età alla data sopra indicata e che alla cessazione dell'attività lavorativa non conseguono il diritto alla pensione autonoma o ai trattamenti di cui all'articolo 3 del decreto hanno facoltà di chiedere la restituzione dei contributi versati alla gestione, maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 45 del 5 marzo 1990.

2.2 Redditi da collaborazioni coordinate e continuative.

Rientrano nel campo di applicazione della norma in esame i soggetti indicati nell'art. 49 del Testo unico n. 917 sopra citato e cioè i percettori di redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, dalla partecipazione a collegi e commissioni e da altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. A norma del citato art. 49, comma 2, lettera a), "Si considerano tali i rapporti aventi per oggetto la prestazione di attività, non rientranti nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente ai sensi del comma 1, che pur avendo contenuto intrinsecamente artistico o professionale sono svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi

organizzati e con retribuzione periodica prestabilita".

Sono invece espressamente esclusi:

- i percettori di redditi diversi da quelli indicati nell'art. 49, primo comma e secondo comma, lettera a);

- i percettori di redditi indicati dal citato art.49, lettere da b) ad f).

Secondo le istruzioni fornite dal Ministero delle Finanze (si veda, al riguardo, il decreto 14 febbraio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio 1996, contenente le istruzioni per la compilazione del mod. 740, quadro "E", rigo 34), non rientrano fra i compensi derivanti da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - attività questa espressamente qualificata dall'art. 49, comma 2, lett. a) come collaborazione coordinata e continuativa - quelli corrisposti a titolo di diritto d'autore in relazione alla redazione di articoli per riviste o giornali ecc.

3 - DECORRENZA DELL'OBBLIGO ASSICURATIVO E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.

Il comma 1 dell'art. 4 del citato D.L.

n.166/1996 ha spostato la decorrenza dell'obbligo assicurativo:

a) al 1 aprile 1996 per i soggetti che non sono pensionati o non sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie;

b) al 30 giugno 1996 per coloro che risultano già pensionati o che sono iscritti a forme pensionistiche obbligatorie.

In conseguenza, il termine per l'iscrizione alla gestione separata istituita dall'art 2, comma 26, della citata legge n.335/1995 - già differito al 31 marzo dall'art. 5 del decreto-legge 26 febbraio

1996, n. 84 - e' stato ulteriormente spostato al 30 aprile 1996 per i soggetti indicati alla precedente lettera a) e al 31 luglio per quelli di cui alla lettera b).

Si precisa al riguardo che, ai fini di cui sopra, devono essere considerati iscritti a forme pensionistiche obbligatorie coloro che erano parti di un rapporto assicurativo in atto alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 166 (30 marzo 1996).

In particolare, pertanto, il differimento al 30 giugno della data di inizio dell'obbligo assicurativo in relazione alle attivita' di lavoro autonomo di cui trattasi riguarda:

- i lavoratori subordinati con rapporto di lavoro in atto, qualunque sia la forma assicurativa (assicurazione generale obbligatoria e forme sostitutive o esclusive della medesima);
- gli artigiani, i commercianti, i CDCM regolarmente iscritti alle rispettive forme assicurative;
- .
- i liberi professionisti assicurati presso la cassa pensionistica di categoria.

Agli assicurati in regime obbligatorio devono essere equiparati:

- coloro che, sempre alla data di entrata in vigore del D.L. n.166 citato, possono far valere il diritto alla copertura figurativa;
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria - qualunque sia la gestione assicurativa interessata - che abbiano provveduto o provvedano nei termini previsti dalla legge alla copertura assicurativa del primo trimestre dell'anno 1996.

4 - MASSIMALE

L'art. 4, comma 4, del D.L. n 166 per i profes-

sionisti e gli articoli 1, comma 2, e 2, comma 2 del regolamento n.181, rispettivamente per i soggetti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e per i venditori porta a porta, stabiliscono che il contributo del 10% e' dovuto nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

5 - ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI DA ASSICURARE.

Ai sensi del comma 27 dell'art.2 predetto, i soggetti tenuti all'iscrizione prevista al comma 26 - sia come percettori di redditi professionali, sia come percettori di redditi da collaborazioni coordinate e continuative - debbono comunicare all'Istituto la tipologia dell'attivita' svolta, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale, il proprio domicilio.

5.1 - Professionisti.

Il comma 3 dell'art 4 del D.L.n. 166 dispone che "I soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, fermo restando l'obbligo del versamento alla gestione separata di cui al comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n.335, del contributo del 10 per cento commisurato ai predetti redditi netti risultanti dalla dichiarazione annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e degli accertamenti definitivi, hanno titolo ad addebitare ai committenti, in via definitiva, una percentuale nella misura del 4 per cento dei corrispettivi lordi".

Viene pertanto affermato con norma avente valore di legge il diritto di addebitare ai committenti una somma pari al 4 per cento del fatturato lordo. La

norma, inoltre, qualifica come definitivo il pagamento di quest'ultima somma. In altri termini, l'obbligo di pagare la somma stessa e il diritto da parte del professionista di pretenderla restano nell'ambito dei rapporti fra cliente e professionista che e' l'unico obbligato al pagamento dei contributi nei confronti dell'Istituto.

La normativa si riferisce, ovviamente, ai redditi soggetti alla contribuzione dovuta alla gestione separata costituita presso l'INPS e non ai redditi professionali, soggetti a contribuzione presso la cassa di categoria.

5.2 - Collaborazioni coordinate e continuative e venditori porta a porta.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il regolamento n. 281 conferma che il relativo obbligo grava sul committente (1).

Al riguardo, si precisa che il regolamento stesso prevede, all'art.3, che "Gli Enti previdenziali diversi dall'INPS i cui iscritti o pensionati siano iscritti anche alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 hanno facolta' di curare la riscossione dei contributi dovuti ai sensi del presente decreto dai soggetti iscritti all'apposita gestione istituita presso l'INPS. La riscossione e' effettuata per conto della predetta gestione separata. Resta, comunque, salva la facolta' dei predetti soggetti di optare per il versamento dei contributi all'Ente previdenziale di appartenenza ovvero all'INPS; tale opzione deve essere esercitata all'atto dell'iscrizione alla gestione ovvero entro 90 giorni dalla stipula della convenzione di cui al successivo comma 2".

2. "I rapporti tra l'INPS e gli Enti di cui al primo comma saranno regolamentati da convenzioni soggette all'approvazione del Ministero del lavoro e della

previdenza sociale e del Ministero del tesoro".

Si tratta di situazioni in cui il professionista svolge anche attivita' di collaborazione coordinata e continuativa o - in casi piu' limitati - attivita' professionali senza obbligo di assoggettare i relativi proventi alla cassa di appartenenza.

La norma sara' operativa solamente dopo l'approvazione delle previste convenzioni. Si fa pertanto riserva di fornire ulteriori notizie sull'argomento appena possibile.

6 - MODALITA' E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

a) Redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e da attivita' di vendita a domicilio.

Il versamento dei contributi a favore dei soggetti di cui trattasi dovra' essere effettuato dalle imprese committenti - utilizzando i bollettini di conto corrente postale allo scopo predisposti, allegati al mod. GLA 21 di nuova istituzione - entro il giorno 20 del mese successivo a quello della corresponsione dei compensi (art. 1, comma 4, e art. 2, comma 2 del regolamento n.281.

Per i soggetti nei cui confronti l'obbligo contributivo decorre dal 1 aprile 1996, il versamento del contributo dovuto in relazione ai compensi corrisposti per i mesi di aprile e maggio deve essere effettuato entro il 20 giugno prossimo.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento n.282, le imprese tenute al pagamento in parola, se rivestono la qualifica di sostituti di imposta ai fini delle imposte sui redditi, saranno poi tenute alla trasmissione all'INPS, nei termini stabiliti per la presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, di una copia del mod. 770/D e del mod 770/D1 ovvero dei relativi supporti magnetici, co

esclusione dei dati relativi ai percettori di redditi di lavoro indicati nell'articolo 49, comma 2, lettere da b) a f), nonché nell'articolo 81, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi n. 917 già citato.

Ai sensi del successivo art. 5, I soggetti che non rivestono tale qualifica sono invece tenuti a comunicare all'Istituto, entro il 31 ottobre di ciascun anno, per ciascun percipiente, le generalità il comune di iscrizione anagrafica, l'indirizzo e l'ammontare dei compensi corrisposti nell'anno precedente (art. 5 del regolamento n. 281).

Le imprese committenti dovranno riportare sui bollettini utilizzati per il versamento dei contributi a favore dei propri collaboratori i seguenti dati:

- denominazione del committente o cognome e nome del committente;
- codice fiscale del committente;
- sede amministrativa o filiale del committente;
- cognome, nome del beneficiario;
- codice fiscale del beneficiario;
- importo del contributo versato;
- data (mese e anno) della corresponsione del compenso.

I bollettini di cui trattasi debbono contenere il versamento dei contributi dovuti per un solo lavoratore. Tuttavia, qualora il numero dei collaboratori sia superiore a cinque, le aziende committenti hanno la facoltà di versare l'importo globalmente dovuto con un bollettino unico. In tale ipotesi, le aziende stesse dovranno presentare alla Sede INPS nel cui ambito territoriale è ubicata la propria sede amministrativa o filiale richiesta scritta in tal senso. Tale richiesta sarà registrata nel costituendo archivio con le modalità indicate nel

manuale di cui al messaggio n. 26293 del 14 maggio scorso. In quest'ultima ipotesi, il committente dovrà omettere di trascrivere sul bollettino i dati identificativi dei beneficiari del versamento e i loro codici fiscali, e dovrà barrare la casellina predisposta per l'indicazione di un versamento cumulativo.

Nell'ipotesi di versamento cumulativo, deve essere compilato un elenco dei soggetti ai quali il versamento stesso si riferisce. Tale elenco deve essere trasmesso, entro la fine del mese durante il quale viene effettuato il pagamento, esclusivamente mediante supporto magnetico avente le caratteristiche tecniche indicate dalla Direzione Centrale tecnologia Informatica con il messaggio n.11459 del 19 febbraio 1996 e deve contenere, per ciascun soggetto, oltre ai dati sopra riportati, l'indicazione:

- della data del versamento cumulativo;
- delle modalità utilizzate per il versamento (posta o banca).

b) Professionisti per i quali è già operante l'obbligo di iscrizione ad una cassa di previdenza.

L'art. 3, comma 4, del D.L.n.166 citato stabilisce esplicitamente che il contributo in parola è dovuto nel limite del massimale contributivo annuo di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995 (L. 132.000.000 di reddito imponibile, L. 13.200.000 di contribuzione) e detta disposizioni sulla misura e sui termini di pagamento. In particolare, viene stabilito che:

a) entro il 31 maggio di ciascun anno, in acconto del contributo dovuto, deve essere versata una somma pari al 40 per cento dei redditi risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e dagli accertamenti definitivi;

b) entro il 30 novembre di ciascun anno, sempre in acconto del contributo dovuto, deve essere effettuato un secondo versamento, di importo pari a quello di cui alla lettera a);

c) entro il 31 maggio di ciascun anno, deve essere pagato il saldo del contributo dovuto per il periodo compreso fra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente (2).

Il comma 5 detta disposizioni particolari per l'ipotesi in cui vengano versate somme superiori al 10 per cento dei redditi netti da assoggettare a contribuzione. In tale caso, l'eccedenza viene contabilizzata dall'Istituto come acconto degli eventuali importi dovuti nell'anno successivo oppure, su richiesta degli assicurati, viene restituita agli stessi con applicazione degli interessi nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1993, n. 602. Sul punto si fa riserva di fornire ulteriori precisazioni.

Il comma 6 detta disposizioni transitorie per l'anno 1996. In particolare, viene stabilito che:

- i versamenti a titolo di acconto devono essere effettuati sulla base dei redditi dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1995 rideterminati proporzionalmente in relazione alla decorrenza dell'obbligo di cui al comma 1;
- il versamento a saldo del contributo dovuto per l'anno 1996 deve essere calcolato escludendo i ricavi relativi a fatture emesse fino alle date di decorrenza del predetto obbligo e riscosse in periodi successivi.

Il DL n. 166 citato, nel dettare disposizioni di carattere generale sulla scadenza dei versamenti, non contiene indicazioni sull'obbligo di pagare

l'acconto del maggio 1996 da parte dei soggetti per i quali l'inizio dell'assicurazione viene fissato al 30 giugno prossimo. Peraltro, considerato che non appare giuridicamente possibile chiedere il pagamento di un contributo ad un soggetto non assicurabile alla data del 31 maggio, il pagamento del suddetto acconto deve essere spostato a data successiva. Sul punto, si fa riserva di fornire ulteriori direttive appena possibile.

Le istruzioni sopra riportate riguardano, come si è detto, il pagamento dei contributi sui redditi di natura professionale non assoggettati a contribuzione presso le casse di appartenenza. Gli eventuali redditi di natura non professionale (cioè quelli derivanti da collaborazioni coordinate e continuative) rientrano nella disciplina di cui al precedente punto a). Si ritiene utile ricordare al riguardo che, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), del testo unico delle norme sulle imposte sui redditi già citato, non si considerano redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa i redditi prodotti nell'esercizio dell'arte o professione svolta dal contribuente. Si cita, a titolo di esempio, l'attività di sindaco di società esercitata da ragionieri e dottori commercialisti iscritti negli albi professionali.

c) Professionisti per i quali non possono essere costituite casse previdenziali.

Coloro che svolgono attività autonoma di libera professione, il cui esercizio non è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi - lavoratori per i quali non è possibile la costituzione di apposite casse di previdenza - restano soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni dell'art. 2, commi da 26 a 30, della legge 335/1995.

Tali lavoratori dovranno effettuare gli adempimenti

contributivi con le modalita' ed entro i termini indicati alla precedente lettera b).

In particolare, per quanto riguarda l'acconto in scadenza il 31 maggio 1996, si precisa che tale data, essendo contenuta nel D.L. n. 166/1996, non ha subito spostamenti in relazione alla data di entrata in vigore dei regolamenti sopra indicati.

7 - SANZIONI

Per i soggetti che non provvedono entro i termini stabiliti al pagamento dei contributi ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, si applicano, a titolo di sanzione, le somme aggiuntive previste per la gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali e cioe' le ordinarie sanzioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

8 - MODULISTICA

Per eventuali esigenze supplementari delle SAP e' disponibile presso il magazzino stampati di Roma-Ciampino un limitato quantitativo di moduli. Eventuali richieste di fornitura dovranno essere indirizzate alla Direzione Centrale Approvvigionamenti e Patrimonio, Ufficio Stampati FAX n.06/59054799.

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PENSIONISTICHE, DI PROSECUZIONE VOLONTARIA E DI ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE

1 - Requisiti di accesso alle prestazioni

L'articolo 1 del decreto ministeriale emanato ai sensi del comma 32 del citato art. 2/335 dispone che gli iscritti alla nuova gestione hanno diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilita', all'assegno di invalidita' e alla pensione ai superstiti, secondo le disposizioni previste per la

gestione previdenziale degli esercenti attivita' commerciali, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233, come modificata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

In applicazione delle disposizioni innanzi richiamate, i soggetti nei cui confronti opera il nuovo obbligo contributivo e i loro superstiti avranno titolo:

- alla pensione di vecchiaia contributiva istituita dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 335, a condizione che risultino perfezionati i requisiti richiesti dal comma 20 dello stesso articolo 1 (eta' di almeno 57 anni, cinque anni di contribuzione e importo di pensione non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, ovvero 65 anni di eta' e cinque anni di contribuzione, indipendentemente dall'importo della pensione);
- all'assegno di invalidita' e alla pensione di inabilita', a condizione che risultino perfezionati i requisiti contributivi (cinque anni di contribuzione di cui almeno tre nel quinquennio precedente la domanda) e sanitari stabiliti dalla legge 12 giugno 1984, n. 222;
- alla pensione ai superstiti, alle condizioni soggettive e oggettive stabilite dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 e successive modificazioni;
- all'indennita' una tantum in favore dei superstiti di assicurato, alle condizioni previste dall'ultima parte del comma 20 dell'articolo 1 della legge n. 335, qualora non sussistano i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti.

2 - Modalita' di calcolo delle prestazioni

I trattamenti di pensione spettanti in relazione alla contribuzione versata nella gestione di nuova istituzione sono liquidati con il sistema contributivo. L'aliquota di computo, di cui all'articolo 1,

comma 8, della legge n. 335 del 1995 e' stabilita dall'art. 1 del regolamento n.282 nella misura del 10%.

3 - Pensioni supplementari

Qualora gli iscritti alla gestione non raggiungano i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguano la titolarita' di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, nonche' delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti, hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare di cui all'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni, sempreche' risultino in possesso del requisito di eta' di almeno 57 anni previsto dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4 - Utilizzazione della contribuzione versata per periodi successivi successivi alla decorrenza della pensione

I contributi versati nella gestione separata per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione a carico della gestione stessa danno titolo a un supplemento di pensione.

La liquidazione del supplemento puo' essere richiesta, per la prima volta, quando siano trascorsi almeno due anni dalla data di decorrenza della pensione e, successivamente, dopo cinque anni dalla decorrenza del precedente supplemento. Per i soggetti che abbiano liquidato l'assegno di invalidita', la liquidazione del primo supplemento puo' essere effettuata dopo due anni dalla data di decorrenza dell'assegno, sempreche' l'interessato abbia compiuto l'eta' pensionabile di 57 anni.

5 - Opzione per la liquidazione della pensione nella nuova gestione, sulla base anche della contribuzione versata in altre forme assicurative.

L'articolo 3 del regolamento n. 282 dispone che gli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle forme esclusive e sostitutive della medesima, nelle gestioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, hanno facoltà di chiedere il computo dei predetti contributi ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della nuova gestione, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 (15 anni di contribuzione, di cui almeno 5 dal 1 gennaio 1996).

6 - Versamenti volontari.

6.1 - Versamenti volontari nella gestione separata.

L'art. 2 del regolamento n. 282 stabilisce che l'iscritto alla gestione separata, qualora cessi l'attività lavorativa autonoma che ha dato luogo all'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione, può conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari alla gestione medesima. L'accoglimento della domanda è subordinato al possesso del requisito contributivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia nella gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali, di cui alla legge 2 agosto 1990, n. 233. Per coloro che esercitano il diritto alla prosecuzione volontaria entro il 31 dicembre 2000, il requisito è ridotto ad un anno. La contribuzione volontaria è effettuata, nei termini e secondo le modalità stabilite dall'Isti-

tuto, nella misura dovuta per l'anno precedente a quello della cessazione dell'attività lavorativa.

6.2 - Soggetti già autorizzati alla prosecuzione volontaria in altra gestione.

L'articolo 5 del regolamento n. 282 dispone che, fermo restando l'obbligo contributivo alla nuova gestione, i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione presso altre forme di previdenza obbligatoria possono proseguire tale contribuzione volontaria al fine di conseguire il requisito contributivo per il diritto a pensione a carico delle predette forme.

7 - Organo di gestione

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 166/1996, alla gestione presiede un Comitato Amministratore formato da rappresentanti sia delle categorie interessate, sia della Pubblica Amministrazione.

Il suddetto Comitato svolge nell'ambito della gestione gli stessi compiti indicati nell'articolo 36 della legge 9 marzo 1989, n.88 e successive modificazioni ed integrazioni e decide in unica istanza i ricorsi anche in materia di prestazioni.

E' inoltre previsto che, fino alla nomina del Comitato - da effettuarsi entro il 30 giugno 1996 - la gestione sia retta da un Commissario di nomina ministeriale.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

(1) Il regolamento citato non riporta la disposizione contenuta nel decreto di cui è stata data notizia con il messaggio n.12656 del 29 febbraio 1996 che poneva a carico dell'assicurato l'obbligo di pagare il contributo nell'ipotesi in cui il committente fosse sottoposto a procedura concorsuale o di liquidazione coatta amministrativa.

(2) Il D.L. n. 166 non riporta la disposizione di cui

all'art. 5 del decreto interministeriale del 24 novembre 1995 - la cui efficacia e' stata, come e' noto, sospesa dal TAR del Lazio nel gennaio scorso - in merito alla possibilita' di differire di venti giorni, pagando l'interesse dello 0,50%, i pagamenti in acconto e a saldo. Si deve pertanto concludere che i pagamenti stessi devono essere effettuati entro le scadenze fissate dal decreto-legge. Considerato che il mod. GLA 21 - stampato quando erano in vigore le disposizioni dell'art. 5 del citato decreto interministeriale - riporta la disposizione di cui trattasi, si interessano le Sedi ad avvertire gli interessati del cambiamento.

Tweet 